

Focus Team Arte e beni culturali



Focus Team Leader
Alberto Saravalle, *partner*
Alberto.Saravalle@belex.com
Tel.: 02 771131

Autori:
Francesco Sbisà, *partner*



Francesco.Sbisà@belex.com

Manlio Frigo, *of counsel*



Manlio.Frigo@belex.com

Silvia Stabile, *of counsel*



Silvia.Stabile@belex.com

VERO O FALSO? UNA QUESTIONE DI ATTRIBUZIONE

Nel corso dell'evento "Art & Wine" tenutosi presso il nostro Studio il 15 marzo scorso si è parlato di autenticità e contraffazione delle opere d'arte e dei falsi d'autore e delle tecniche diagnostiche utili alla verifica della provenienza e originalità delle stesse. All'incontro hanno partecipato i nostri Manlio Frigo, Francesco Sbisà e Silvia Stabile del Focus Team Arte e beni culturali e Isabella Villafranca Soissons, responsabile del laboratorio di restauro di Open Care.

Sono tre i "take aways" che ci portiamo a casa dall'incontro.

1. Il tema dell'autenticità dell'opera è, accanto a quello della provenienza, tradizionalmente al centro delle preoccupazioni non solo di collezionisti e acquirenti, ma più in generale di tutti gli operatori del mercato dell'arte.

Il nostro legislatore affronta la questione sia sotto il profilo civile che penale, prevedendo rispettivamente un **sistema di verifiche preventive** e un **meccanismo sanzionatorio successivo** alla eventuale infrazione.

A finalità preventive risponde l'art. 64 del Codice dei beni culturali con riguardo agli obblighi di rilasciare attestati di autenticità (o probabile attribuzione) e di provenienza a carico di chi esercita attività di vendita o di intermediazione, inclusi l'artista, gli eredi, gli archivi, le fondazioni ecc. A tutela dell'acquirente va ricordato che l'orientamento prevalente della giurisprudenza è nel senso di ritenere che **la vendita del bene risultato non autentico, non implichi una semplice mancanza di qualità del bene venduto, ma rientri piuttosto tra le ipotesi di inadempimento contrattuale per sostanziale diversità del bene rispetto a quello promesso**. Tale qualificazione non solo esclude l'obbligo di denunciare entro otto giorni la mancanza di qualità del bene, ma rende possibile il più ampio rimedio dell'azione per la risoluzione del contratto che può essere esercitata entro il termine di prescrizione di dieci anni e non esclude la contemporanea richiesta di risarcimento del danno.

Sul piano penale invece, l'art. 178 del Codice dei beni culturali punisce il reato di contraffazione di opere d'arte anche con una pena detentiva fino a quattro anni. In realtà le condotte oggetto del divieto penale sono non solo la contraffazione (e cioè la produzione di opere false) ma anche

E' sempre ordinata la confisca dell'esemplare contraffatto

l'alterazione di opere originali e la riproduzione di opere autentiche per farle circolare nel mercato dell'arte. Inoltre, il fatto di avere tenuto una delle condotte indicate nell'esercizio di un'attività commerciale rappresenta un'aggravante e comporta un aumento della pena. Uno degli aspetti di maggiore interesse è dato dalla previsione che, in applicazione dell'art. 178 del Codice, **è sempre ordinata la confisca dell'esemplare contraffatto**, salvo che si tratti cose appartenenti a persone estranee al reato (tipicamente l'acquirente in buona fede dell'opera contraffatta).

2. Le opere d'arte sono sempre più spesso fonte di iniziative anche in ambito penale.

La contestazione di una potenziale contraffazione di opere d'arte determina effetti diretti e indiretti su una pluralità di categorie di soggetti.

In primo luogo sui proprietari delle opere, che si vedono **sequestrate** le opere sui quali è stata emessa una valutazione di non autenticità di opere acquistate come autentiche, che hanno l'esigenza di tutelarsi da una truffa o da un'errata valutazione sulla propria opera d'arte; dall'altro vi sono i curatori di mostre, direttori di musei e di case d'aste, che, come la recente cronaca insegna, possono subire **conseguenze anche giudiziarie** a proprio carico nel caso le opere oggetto di una mostra o di un'asta si rivelino, o vengano indicate, come non autentiche.

In tutti questi casi vi è dunque la necessità di essere attrezzati per muoversi nel modo più prudente ma anche consapevole al fine di non incorrere in potenziali rischi.

Vi è quindi una duplice esigenza: **agire in prevenzione**, operando una serie di controlli che siano esaustivi e tracciati, così da poter in ogni momento provare la propria buona fede.

Dall'altro lato, **agire in reazione**, mediante gli strumenti che il codice di procedura penale assegna alle parti in materia di sequestri ai fini della confisca conseguente alla commissione di un reato e con l'ausilio di esperti che, attraverso metodologie scientifiche, possano ricostruire la coerenza dei materiali e metodi utilizzati per la realizzazione dell'opera, nonché la riferibilità di eventuali scritte o firme dell'autore a quest'ultimo.

Azione in prevenzione e azione in reazione

Esistono
strumenti di
indagine
scientifici

In entrambi i casi l'obiettività degli elementi adottati sono lo strumento più idoneo per poter mettere i soggetti interessati nelle condizioni di difendersi e ottenere il riconoscimento della correttezza del proprio operato o la restituzione di un'opera erroneamente considerata non autentica.

In tale attività è certamente d'aiuto la scienza con gli strumenti d'indagine che sono stati illustrati dalla dr.ssa Isabella Villafranca Soisson, Direttore Dipartimento Conservazione e Restauro di Open Care.

3. Il mercato dei falsi d'autore (dichiarati) è fiorente e di ampiezza internazionale.

In Cina, ad esempio, dal 1990, l'intera comunità di Dafen si è specializzata nella riproduzione a olio di celebri opere dell'arte occidentale "Old Masters" e la produzione di Dafen rappresenta il 60% della produzione mondiale di falsi d'autore. In Italia esistono *atelier* specializzati in copie (timbrate sul retro della tela e con certificato di riproduzione allegato). Non mancano showroom a New York e a Parigi specializzati nelle riproduzioni. Questa primavera il Metropolitan Museum consente la possibilità agli artisti di accedere al museo per riprodurre opere d'arte dei grandi maestri esposti nelle proprie sale: una tradizione che risale al 1872 e nota come "copyist program". Simili iniziative sono proposte nei più importanti musei come il Louvre di Parigi, il Museo Nacional del Prado di Madrid e la National Gallery of Art (NGA) di Washington, D.C.

Le nuove tecnologie facilitano la riproduzione di opere d'arte

Le nuove tecnologie e, in particolare, la tecnologia 3D, hanno poi incrementato le riproduzioni delle opere d'arte.

Addirittura, nel 2013, il Museo Van Gogh di Amsterdam ha autorizzato la produzione di 5 dipinti del Maestro olandese in edizioni limitate, copie esattamente identiche agli originali, poste sul mercato a \$35.000 ciascuna.

In Italia, esistono comunque forme di controllo del fenomeno dei falsi d'autore che pongono limiti in materia di copie e imitazioni di opere d'arte e oggetti d'antichità (ad esempio dichiarazione di non autenticità riportata sull'oggetto). I falsi d'autore pongono inoltre un tema di diritto d'autore in quanto per eseguire riproduzioni di opere d'arte contemporanea è necessario chiedere e ottenere il consenso (scritto) dell'artista in vita o dei suoi eredi; lo stesso vale per le riproduzioni di opere d'arte dei musei pubblici, per le quali occorre chiedere la concessione all'istituzione



Contatti del Focus Team Arte e beni culturali

Alberto Saravalle, FT leader
Alberto.Saravalle@belex.com

Angelo Bonetta
Angelo.Bonetta@belex.com

Manlio Frigo
Manlio.Frigo@belex.com

Carlo Montagna
Carlo.Montagna@belex.com

Francesco Sbisà
Francesco.Sbisa@belex.com

Stefano Simontacchi
Stefano.Simontacchi@belex.com

Silvia Stabile
Silvia.Stabile@belex.com

culturale di riferimento o al MiBACT e pagare il relativo canone. **E' invece libera la riproduzione fatta da privati per uso personale per motivi di studio** o comunque fatta da soggetti pubblici e privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro.